

La nuova IRPEF 2025

Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305 della Legge n. 207/2024, è definitivamente approvata la Finanziaria 2025, in cui risulta confermata la **"stabilizzazione a regime" delle modifiche alla tassazione IRPEF**, con la revisione delle soglie di reddito e delle relative aliquote IRPEF nonché delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati **previste per il 2024**. Inoltre, ai contribuenti con:

- **reddito complessivo non superiore a € 20.000** è riconosciuta una **somma integrativa**, calcolata come percentuale del reddito di lavoro dipendente;
- **reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non superiore a € 40.000** è riconosciuta una **ulteriore detrazione** dall'IRPEF lorda, **rapportata al periodo di lavoro**, di € 1.000 se il reddito complessivo è non superiore a € 32.000 e di ammontare decrescente all'aumentare del reddito complessivo oltre tale soglia.

1

È inoltre confermata l'introduzione di:

- un **nuovo limite**, variabile in base all'ammontare del reddito complessivo e alla presenza o meno di figli a carico, **per la fruizione delle detrazioni IRPEF per oneri / spese**, per i contribuenti **con reddito complessivo superiore a € 75.000**;
- un **nuovo limite alle detrazioni per i figli a carico**, riconosciute per i **figli di età inferiore a 30 anni**, a meno che non siano disabili, nonché alla **detrazione per gli "altri familiari" a carico**, riconosciuta **per i soli ascendenti conviventi**.

NUOVI SCAGLIONI / ALIQUOTE / DETRAZIONI IRPEF - Art. 1, comma 2

Sono confermati gli interventi sulle disposizioni del TUIR per stabilizzare la rimodulazione, già prevista per il 2024, degli **scaglioni di reddito** e le relative **aliquote IRPEF** nonché della misura delle **detrazioni** spettanti per i **redditi di lavoro dipendente**.

SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF

Con la riscrittura dell'art. 11, comma 1, TUIR, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate.

Scaglioni di reddito e aliquote			
Per il 2022 e 2023		Per il 2024 e dal 2025	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 28.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%		
Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%	Oltre € 50.000	43%

DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE

Le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 13, comma 1, TUIR, risultano fissate nelle seguenti misure.

Detrazioni lavoro dipendente		
Per il 2022 e 2023		Per il 2024 e dal 2025
Reddito	Detrazione (*)	Detrazione (*)
Non superiore a € 15.000	€ 1.880	€ 1.955
	La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 / € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.	
Superiore a € 15.000 ma non a € 28.000	$€ 1.910 + € 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$	
Superiore a € 28.000 ma non a € 50.000	$€ 1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$	

(*) Se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000, la detrazione è aumentata di € 65.

SOMMA INTEGRATIVA - Art. 1, commi 3, 4, 5 e 9

Con riferimento al **trattamento integrativo** di cui all'[art. 1, comma 1, DL n. 3/2020](#), c.d. "Bonus IRPEF", riconosciuto nella misura di € 1.200 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000, il Legislatore conferma la **stabilizzazione a regime** della condizione prevista per il 2024 dall'art. 1, comma 3, [D.Lgs. n. 216/2023](#), prevedendo che il beneficio è riconosciuto quando



"l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 ... e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) ... sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, **diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno**".

Inoltre, a favore dei **titolari di reddito di lavoro dipendente** (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2 dell'art. 49, TUIR) con **reddito complessivo non superiore a € 20.000** è confermato il riconoscimento di una **somma che non concorre alla formazione del reddito**, pari all'importo risultante **applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali**.

Somma integrativa (se reddito complessivo non superiore a € 20.000)	
Reddito di lavoro dipendente	% del reddito di lavoro dipendente (*)
Fino a € 8.500	7,1%
Oltre € 8.500 fino a € 15.000	5,3%
Oltre € 15.000 e fino a € 20.000	4,8%
(*) Per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente va rapportato all'intero anno.	

Il comma 9 dell'art. 1 in esame specifica che:

- la quota di reddito esente dei c.d. "impatriati" (di cui agli [artt. 44, DL n. 78/2010](#), [16, D.Lgs. n. 147/2015](#) e [5, D.Lgs. n. 209/2023](#)) concorre all'ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
- il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.

3

ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF- Art. 1, comma 6 e 9

A favore dei titolari di **reddito di lavoro dipendente** (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2 dell'art. 49, TUIR), con **reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non superiore a € 40.000**, è confermato il riconoscimento di una **ulteriore detrazione** dall'IRPEF lorda, **rapportata al periodo di lavoro**, di ammontare variabile in base al reddito complessivo, come di seguito riportato.

Ulteriore detrazione IRPEF (se reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000)	
Reddito complessivo	Ulteriore detrazione (*)
Oltre € 20.000 fino a € 32.000	€ 1.000
Oltre € 32.000 fino a € 40.000	$\text{€ } 1.000 \times [(40.000 - \text{reddito complessivo}) / 8.000]$
(*) Da rapportare al periodo di lavoro.	

Il comma 9 dell'art. 1 in esame specifica che:

- la quota di reddito esente dei c.d. "impatriati" (di cui agli [artt. 44, DL n. 78/2010, 16, D.Lgs. n. 147/2015](#) e 5, [D.Lgs. n. 209/2023](#)) concorre all'ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
- il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.

RIORDINO DETRAZIONI IRPEF- Art. 1, commi 10, 11, 13 e 229

È confermata l'introduzione del **nuovo art. 16-ter, TUIR**, con il quale sono apportate modifiche:

- alla **detraibilità degli oneri / spese** in presenza di **redditi superiori a € 75.000**;
- alle **detrazioni** previste per i **figli a carico**.

IMPORTO MASSIMO ONERI / SPESE DETRAIBILI

Ferme restando le limitazioni previste dalle specifiche disposizioni relative ai diversi tipi di spesa / onere, i **contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000** possono **detrarre dall'IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile** in base all'ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.

In particolare il predetto limite va così determinato:

Ammontare massimo oneri / spese detraibili (*)	➔	Importo base (variabile in base al reddito complessivo)	x	Coefficiente (variabile in base al numero di figli a carico)
---	---	---	----------	--

4

(*) Per gli oneri detraibili in più rate / annualità rileva la rata di competenza dell'anno .

A tal fine, l'**importo base** ed il **coefficiente** da applicare sono fissati nelle seguenti misure.

Reddito complessivo (*)	Importo base	Numero figli fiscalmente a carico	Coefficiente
		0	0,50
Oltre € 75.000 fino a € 100.000	€ 14.000	1	0,70
Oltre € 100.000	€ 8.000	2	0,85
(*) Al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.		• 3 o più • almeno 1 figlio disabile	1

Da quanto sopra deriva pertanto che i limiti delle spese / oneri detraibili sono così individuati.

Reddito complessivo	Numero figli fiscalmente a carico	Importo massimo spesa / onere detraibile	
Oltre € 75.000	0	14.000 x 0,50	€ 7.000

fino a € 100.000	1	14.000 x 0,70	€ 9.800
	2	14.000 x 0,85	€ 11.900
	3 o più / disabile	14.000 x 1	€ 14.000
Oltre € 100.000	0	8.000 x 0,50	€ 4.000
	1	8.000 x 0,70	€ 5.600
	2	8.000 x 0,85	€ 6.800
	3 o più / disabile	8.000 x 1	€ 8.000

Spese / oneri detraibili escluse

È confermato che **non concorrono** all'ammontare massimo di spesa / onere detraibile nel rispetto del nuovo limite in esame:

- le **spese sanitarie**, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- le **spese investite in start-up innovative**, detraibili ex [artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012](#);
- le **spese investite in PMI innovative**, detraibili [ex art. 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015](#);
- gli **interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione** relativi a **mutui agrari e mutui ipotecari** per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale **contratti fino al 31.12.2024**;
- i **premi di assicurazione**, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, **relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024**. Trattasi dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un'unità immobiliare ad uso abitativo;
- le **rate delle spese per interventi di recupero edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR o **altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024**.

5

DETRAZIONE SPESE DI ISTRUZIONE - comma 13

In sede di approvazione è stata modificata la lett. e-bis) del citato art. 15, con l'**aumento** da € 800 a **€ 1.000** dell'importo massimo delle **spese di istruzione detraibili**, relative alla frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

DETRAZIONE SPESE MANTENIMENTO CANI GUIDA - comma 229

In sede di approvazione è stato modificato il comma 1-quater del citato art. 15, con l'**aumento della detrazione IRPEF** da € 1.000 a **€ 1.100** per le spese di **mantenimento dei cani guida** dei soggetti non vedenti.

DETRAZIONI FIGLI A CARICO

Come noto, a decorrere dall'1.3.2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), TUIR è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell'Assegno Unico erogato dall'INPS.

	É confermata l'integrazione della citata lett. c) in base alla quale, ora, la detrazione per figli a carico (le cui modalità di calcolo e imputazione non subiscono modifiche): • è riconosciuta per i figli "di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata" ai sensi dell'art. 3, Legge n. 104/92; • non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani / UE / SEE per i familiari residenti all'estero.
---	---

Rispetto al passato, pertanto, l'ambito di applicazione della detrazione per i figli a carico viene ridotta, in quanto:

- oltre alla soglia reddituale (€ 4.000 fino a 24 anni / € 2.840,51 successivamente) assume rilevanza anche il limite dell'età (massimo 30 anni), che **non opera** solo con riferimento ai figli [disabili](#);
- i contribuenti non italiani / UE / SEE non possono più fruire delle detrazioni per i familiari a carico se questi ultimi risiedono all'estero.

Va inoltre segnalato che in base alla nuova formulazione della citata lett. c), la **detrazione per figli a carico** (nel rispetto dei limiti ordinariamente previsti) può ora essere **fruita anche** con riferimento ai **"figli conviventi del coniuge deceduto"**.

6

DETRAZIONI "ALTRI FAMILIARI" A CARICO

É confermata la riscrittura dell'art. 12, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale la **detrazione di € 750 prevista per gli "altri familiari"** a carico è riconosciuta **soltanto per ciascun ascendente convivente** con il contribuente.

L'ambito di applicazione della detrazione è pertanto circoscritto ad una cerchia di familiari più ristretta (i soli ascendenti) rispetto al passato; la precedente formulazione prevedeva la fruizione di tale detrazione per ogni altra persona indicata nell'[art. 433, C.c.](#) convivente con il contribuente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da Provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Roberto Ferrò

Rossana De Gironimo